

STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA

Cenni storici pag. 3

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1 - (Denominazione, sede, origine) pag. 6

Art. 2 - (Scopi istituzionali) pag. 6

Art. 3 - (Patrimonio) pag. 8

Art. 4 - (Forme di cooperazione e collaborazione) pag. 8

CAPO II - ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5 - (Organi dell'Azienda) pag. 9

Art. 6 - (Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio) pag. 9

Art. 7 - (Il Consiglio di Amministrazione) pag. 10

Art. 8 - (Pubblicazione degli atti) pag.10

Art. 9 - (Il Presidente) pag. 13

Art. 10 - (Dimissioni del Presidente) pag. 13

Art. 11 - (Dimissioni dei Consiglieri) pag. 14

Art. 12 - (Mozione di sfiducia) pag. 14

Art. 13 - (Il Vice Presidente) pag. 14

Art. 14 - (Decadenza e Revoca degli Amministratori) pag. 15

Art. 15 - (Il Direttore Generale) pag. 15

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 16 - (Personale)	pag. 17
Art. 17 - (Collaborazioni)	pag. 18
Art. 18 - (Regolamento di organizzazione)	pag. 18
Art. 19 - (Carta dei Servizi)	pag. 18

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 20 - (Ordinamento contabile)	pag. 18
Art. 21 - (Gestione del patrimonio)	pag. 19
Art. 22 - (Controlli)	pag. 20
Art. 23 - (Revisore dei conti)	pag. 20
Art. 24 - (Norma finale)	pag. 20

STATUTO DELL'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PEDEMONTANA

Cenni storici

La Casa di riposo di Cavasso Nuovo - Fanna, trae le sue origini dall'acquisto nell'anno 1914 di un fabbricato di 8 vani, sito in Comune di Cavasso Nuovo al civico 91 di Via Vittorio Veneto, effettuato congiuntamente dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna da destinarsi a Casa di Riposo per gli inabili dei due Comuni e al quale venne posto il nome di "Ospedaletto".

Tale denominazione venne modificata solamente negli anni cinquanta in quanto per la specifica destinazione dell'immobile e per le finalità perseguite si ritenne più adatta l'attuale denominazione di "Casa di Riposo Cavasso Nuovo-Fanna".

Durante la guerra 1915-1918 venne utilizzata inoltre quale ospedale militare per ospitare i soldati feriti nel corso delle operazioni belliche sul vicino fronte, e nell'anno 1917 per accogliere i colpiti dal tifo che infestava la zona.

Il servizio infermieristico e di assistenza venne svolto fin dall'origine da alcune suore della Divina Volontà inviate dalla Casa Madre di Bassano del Grappa su richiesta delle due Amministrazioni comunali.

L'iniziale capienza della Casa di Riposo era di circa 12 unità portata, con successivi ampliamenti, a circa novanta unità alla data degli eventi sismici dell'anno 1976.

Fino alla data di entrata in vigore dello Statuto approvato dai due Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna rispettivamente con Delibere consigliari n. 9 e n. 11 del 24.03.1957, la gestione dell'Istituto venne di fatto espletata dal Presidente coadiuvato dal Segretario del Comune di Cavasso Nuovo.

Infatti la prima Delibera del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo reca la data del 04.05.1957.

Il Consiglio di Amministrazione antecedente allo Statuto sopracitato era composto da dieci membri comprendente i due Sindaci, quali membri di diritto, ed otto Consiglieri nominati in numero di quattro dai rispettivi Consigli Comunali.

Di detto organo non esistono atti scritti non avendo, lo stesso, svolto alcuna attività gestionale.

Fra i Presidenti succedutisi prima dell'approvazione dello Statuto merita una citazione particolare il Sig. Toffolo Luigi Giobatta da Fanna il quale ricoprì detta carica ininterrottamente dal 1934 al 1957.

Lo stesso si trovò infatti a gestire l'Istituto in un periodo contrassegnato da una cronica mancanza di fondi trovandosi praticamente solo di fronte alle difficili decisioni da adottare onde evitare il completo dissesto dell'Istituto con il conseguente fallimento dell'iniziativa dei due Comuni.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo essere riuscito con ferrea volontà a far sopravvivere l'Istituzione, sfruttando la stima che lo circondava anche fra i compaesani emigrati nel più lontani paesi del mondo, iniziò con gli stessi una fitta corrispondenza chiedendo il loro aiuto economico per lo sviluppo e la modernizzazione della Casa di Riposo.

Cominciarono a seguito di ciò ad arrivare le prime consistenti offerte che permisero di ampliare e modernizzare i vecchi immobili aumentandone progressivamente la capienza fino a raggiungere la sopraccitata capienza di circa novanta unità alla data dei movimenti tellurici dell'anno 1976.

Con l'art. 15 dello Statuto approvato il 24.03.1957 la composizione del Consiglio d'Amministrazione veniva così stabilita: "L'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica quattro anni.

I Consiglieri sono nominati per la prima volta in numero di tre dal Consiglio Comunale di Cavasso Nuovo e in numero di due dal Consiglio Comunale di Fanna.

Tale proporzione sarà invertita vicendevolmente fra i due Comuni ad ogni quadriennio, salvo riconferma del Consiglio uscente da parte delle due Amministrazioni. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio d'Amministrazione nella persona di uno dei due membri appartenenti al Comune avente la minoranza in seno al Consiglio stesso.

L'Istituto venne eretto in Ente morale con D.P.R. n. 607 del 22.03.1963 ed in tale occasione con contratto in data 25.11.1960 n. 16.107 di rep. a rogito del notaio Cargnelli i Comuni di Cavasso Nuovo e Fanna conferivano all'erigendo Ente Morale l'immobile sede dell'istituto e gli annessi terreni.

A seguito dei movimenti tellurici dell'anno 1976 la Casa subiva gravissimi danni tanto da dover essere provvisoriamente evacuata inviando gli ospiti agli appositi centri istituiti dalla Regione ad Jesolo (VE) e successivamente presso il Centro per Anziani di Maniago.

I lavori di ricostruzione venivano immediatamente iniziati, con i contributi regionali e con le offerte dei vari emigranti dei due Comuni. I primi lavori vennero terminati nel mese di aprile dell'anno 1980 e la Casa venne riaperta il 1° maggio dello stesso anno.

Nel 2005 nasce l'ASP Cavasso Nuovo - Fanna.

La Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals, trae le sue origini proprio in occasione della morte di Primo Carnera, avvenuta nel giugno del 1967, e dello scoprimento della lapide che lo ricorda, fu lanciata dal Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Ottavio Valerio, l'idea di erigere a Sequals una Casa di Riposo per lavoratori anziani e più marcatamente per gli emigranti che all'estero hanno speso l'intera loro esistenza.

Da allora tutti gli enti e le associazioni locali si sono uniti in fermezza di intenti per trovare le vie che conducono alla realizzazione di un'iniziativa che ha avuto, via via, finalità dichiarate diverse (Casa di Riposo, casa per spastici ecc) ma che è sempre stata considerata quella di fornire una prima struttura ricettiva e assistenziale per gli emigranti friulani che, al termine della loro attività lavorativa, intendevano rientrare nella terra di origine.

Per la realizzazione dell'opera, la signora Agnese Del Turco vedova da alcuni anni dell'ing. Cesare Carnera, mise a disposizione, gratuitamente, un appezzamento di terreno di oltre tre ettari.

L'unica preoccupazione era quella di creare una struttura rispondente a criteri essenziali di assistenza modernamente intesa e socialmente valida per anziani soli e coppie di coniugi anziani.

Il primo progetto completo è pronto nel 1971 e ottiene tutte le necessarie approvazioni tecniche.

I costi di realizzazione rappresentano un peso insostenibile per le possibilità del Comune (oltre 600.000.000 milioni di lire più gli interessi). La Signora Agnese Carnera, a capo della Pro Loco, ed il comitato promotore danno corso all'organizzazione di una manifestazione folcloristica "Il Festival delle rose" una fabbrica di fondi per l'iniziativa, Tutto l'utile della mostra delle rose, della pesca di beneficenza e dei chioschi viene destinato alla Casa di Riposo.

Ma è una manifestazione che viene effettuata solo una volta all'anno e pertanto per poter realizzare l'opera occorrerebbero secoli. Perciò l'Amministrazione Comunale, l'ECA, la Pro Loco, il comitato promotore e lo stesso Ente Friuli nel Mondo cercano una soluzione. La Regione assicura il contributo in conto interessi, ma oltre agli interessi bisogna restituire il capitale, complessivamente 60 milioni all'anno.

Determinante risulta l'intervento dell'ENRLP (Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi) che si assume il carico della costruzione e della gestione della Casa di Riposo.

Il progetto, essendo nel frattempo deceduto l'arch. Morassutti, viene ridefinito dall'arch. Ferrini. Nel 1976 vengono iniziati i lavori, ma con il terremoto, bisogna rivedere tutti i calcoli delle strutture in cemento armato per renderle rispondenti alle norme antisismiche.

Il 7 maggio 1978, la Casa dell'Emigrante "Cesare e Agnese Carnera" viene inaugurata in un clima di ricordo per le vittime del sisma di due anni prima ma anche nella gioia per questo segno di rinascita per il Friuli.

La costruzione è articolata su tre piani, dei quali uno seminterrato e due fuori terra, nel piano seminterrato sono state collocate le stanze per il lavoro, la palestra, la lavanderia – stireria, una sala per gli spettacoli, al piano rialzato trovano posto gli uffici, la sala pranzo, i soggiorni, la biblioteca e l'ambulatorio medico/infermieristico, al primo piano si trovano collocate le camere per un totale complessivo di n. 72 posti letto.

La gestione della struttura, inizialmente dell'Ente Nazionale Rimpatriati e Profughi, a seguito dello scioglimento degli Enti, è passata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino all'entrata in vigore della L.R. 22.12.1980 n. 70, legge che prevedeva che le funzioni gestionali della Casa dell'Emigrante venissero affidate al Comune di Sequals.

Nel corso degli anni, a seguito del mutare delle necessità dell'utenza, la struttura ha subito degli interventi di ristrutturazione – ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di consentire l'ospitalità di anziani non autosufficienti.

Detti lavori sono terminati nell'anno 2006 portando la capacità ricettiva totale di n. 93 posti letto tutti adeguati per l'accogliimento di persone non autosufficienti.

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

(Denominazione, sede, origine)

1. La "Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana", di seguito denominata Azienda è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. La sua sede legale è sita in Comune di Cavasso Nuovo, Via Vittorio Veneto 91.
2. La "Azienda di Servizi alla Persona Pedemontana" è il risultato della fusione tra la "Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo – Fanna" giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Casa di Riposo di Cavasso Nuovo - Fanna n. 11 del 08.08.2005 e Decreto Assessore Regionale FVG n. 13 del 28.11.2005 e la Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 06.10.2014.

Art. 2

(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. Scopo dell'Azienda è la promozione del benessere della Comunità, sia con riferimento agli ospiti delle proprie strutture sia dei cittadini residenti nell'area dei comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Sequals e in generale nell'area Pedemontana e Montana delle Prealpi Carniche. Essa si prefigge di:
 - a. perseguire finalità di solidarietà sociale destinate a scopi di promozione umana, di assistenza ed integrazione di soggetti socialmente vulnerabili o esclusi dal contesto sociale perché portatori di handicaps, fisici o psichici;
 - b. promuove altresì l'intesa costruttiva tra le Istituzioni del territorio, le persone, i gruppi, le associazioni, gli enti pubblici e le organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione del disagio sociale, ponendosi come soggetto volto a facilitare i processi d'integrazione e convivenza sociale;
 - c. realizzare ogni genere di servizi sociali e socio-sanitari, gestendo strutture di accoglienza, presidi e centri, idonei allo svolgimento di azioni di promozione sociale e all'erogazione di servizi utili al mantenimento o, se possibile, all'elevamento, della qualità della vita dei soggetti provenienti dalla comunità territoriale dei comuni di Cavasso Nuovo, Fanna, Sequals e in generale

nell'area Pedemontana e Montana delle Prealpi Carniche, o da altri ambiti, anche a seguito di specifiche convenzioni.

3. Le attività che l'Azienda svolge per perseguire gli scopi previsti dal presente Statuto riguardano, in particolare:
 - a. l'accoglienza nelle proprie strutture protette, centri diurni, RSA, Hospice, centri respiro, di persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, necessitano di prestazioni di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario-riabilitativo, offrendo loro risposte diversificate ai bisogni, duraturi o temporanei;
 - b. la partecipazione, anche in forma associata e/o convenzionata, alla programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio;
 - c. lo svolgimento, anche in forma convenzionata, di servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
 - d. la gestione, in convenzione con i Comuni o con le Aziende sanitarie, di servizi, trasporti e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o socialmente in difficoltà;
 - e. la promozione o la gestione, il sovrintendere o supervisionare strutture socio assistenziali o socio sanitarie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
 - f. la conduzione, in rapporto con i Comuni e con gli altri soggetti istituzionalmente deputati, dei servizi rivolti a tutte le fasce d'età purché ne sia riconosciuta la valenza sociale;
 - g. la promozione e la conduzione - anche in collaborazione con altri - di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro operatore o beneficiario afferente la rete dei servizi interessata;
 - h. lo studio e l'elaborazione di politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
 - i. la realizzazione di attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azienda, attraverso l'organizzazione di

convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione sociale delle attività dell'Azienda.

4. L'Azienda svolge di norma la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia-Giulia. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'attività dell'Azienda può estendersi all'intero territorio nazionale.
5. Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare può realizzare con altre Aziende o Enti, pubblici e privati, forme di collaborazione allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti; partecipare o costituire società, istituire fondazioni di diritto privato, nonché svolgere attività di tipo commerciale, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili già appartenenti all'Azienda di Servizi alla persona di Cavasso Nuovo – Fanna e alla Casa dell'Emigrante "C. e A. Carnera" del Comune di Sequals nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

Art. 4

(Forme di cooperazione e collaborazione)

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e dei Comuni.
3. L'Azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi alla persona. Le

forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

4. Con i soggetti privati esercitanti attività con finalità di lucro, possono conseguirsi forme di collaborazione che comunque consentano all'Azienda il perseguimento dei propri fini istituzionali. Quando dalla collaborazione scaturiscano direttamente risultati economici apprezzabili per il privato, la scelta del partner avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

CAPO II

ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) di governo e di indirizzo:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

- b) di gestione:

Il Direttore Generale

- c) di Controllo:

Il Revisore dei Conti

Art. 6

(Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio)

1. I Consiglieri, nel numero di 5 vengono nominati dai Sindaci dei Comuni di Cavasso Nuovo, Fanna e Sequals. La nomina dei Consiglieri spetta ai rispettivi Sindaci dei Comuni nel numero e con la sequenzialità indicata nello schema che segue:

Comune di Cavasso	Comune di Fanna	Comune di Sequals
2	1	2
2	2	1
1	2	2

La Presidenza dell'Azienda spetta ad uno dei due Consiglieri nominati dai Sindaci con la seguente sequela: Comune di Cavasso, Comune di Fanna e Comune di

Sequals. Con l'accettazione della nomina i due Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune cui spetta la nomina per quel mandato, si impegnano pure all'accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora eletti, a pena di decadenza dalla carica di Consigliere. In via transitoria, fino alla naturale scadenza del mandato, mantiene la carica di Presidente quello in carica attualmente nell'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna nominato dal Comune di Cavasso Nuovo.

2. I Consiglieri vengono scelti tra soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità con particolare riferimento alla Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 19 e dalle successive modifiche e integrazioni della stessa.
3. Oltre alle cause di cui al comma precedente, la carica di Amministratore risulterà incompatibile con la contemporanea qualifica di dipendente dell'Azienda del coniuge o dei figli.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni. I Consiglieri dell'Azienda non possono restare in carica per più di tre mandati, anche consecutivi.

Art. 7

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali e di programmazione. Provvede inoltre alla:
 - a. nomina del Direttore Generale;
 - b. definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - c. approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto della gestione;
 - d. determinazione delle rette e dei corrispettivi delle attività svolte;
 - e. acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;
 - f. contrazione di mutui;
 - g. individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
 - h. costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda;

- i. verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - j. approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
 - k. pianta organica e relative variazioni;
 - l. individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.
2. Il Consiglio esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.
 3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di due Consiglieri.
 4. La convocazione del Presidente avviene con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve essere consegnato al domicilio, eletto e comunicato dai componenti il Consiglio, o alla rispettiva casella di posta elettronica o a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in casi d'urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.
 5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 6. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, tranne che per le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, all'approvazione del Bilancio preventivo annuale e del rendiconto della gestione, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio. Le modifiche statutarie prevedono invece la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti assegnati.
 7. Le pratiche da trattare, corredate di quanto utile ai fini di un approfondito esame da parte dei Consiglieri, saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.
 8. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno (se non per ragioni di urgenza, insorte dopo la convocazione del Consiglio) a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio, che approvino all'unanimità la proposta di discussione dell'argomento.
 9. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato su invito del Presidente, fatto alla presenza di tutti i Consiglieri, nel corso di una adunanza del Consiglio stesso.

10. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.
11. I membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, a fini informativi.
13. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
14. Nel caso che l'Azienda percepisca da parte di un'Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) contributi senza vincolo di destinazione, la misura dell'indennità prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilita in un gettone di presenza dell'importo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.
15. Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda competerà un'indennità la cui misura verrà determinata con apposita delibera sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
16. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spetterà il rimborso delle spese di viaggio sostenute in caso di missioni deliberate e svolte nell'interesse dell'Azienda.

Art. 8

(Pubblicazione degli atti)

1. L'Azienda destina un apposito spazio per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Con apposito regolamento l'Azienda disciplina la forma di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona di uno dei membri espressione del Comune cui spetta la nomina di due Consiglieri per quel mandato, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
 - b) ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti relativi all'individuazione e assegnazione al Direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
 - c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.
3. In caso di impedimento o di assenza per qualsivoglia motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 10

(Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni del Presidente vengono inoltrate al Membro più anziano, ed anche al Sindaco del Comune che lo ha nominato affinché provveda alla sua surrogazione, comportando la decadenza anche da componente del Consiglio di Amministrazione per violazione del comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.

2. Le stesse diverranno immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 11

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Membro del Consiglio di Amministrazione di rinunciare alla carica, indirizzata al Presidente, e al Sindaco del Comune che lo ha nominato.
2. Le stesse diventano immediatamente efficaci dalla loro presentazione senza possibilità di revoca o ritiro.

Art. 12

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente deve essere presentata in forma scritta e comporta in caso di approvazione la decadenza solamente dalla carica di presidente e non anche da quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.
2. Nel caso del comma precedente, effetto dell'approvazione della mozione è l'automatica nomina a Presidente dell'altro Consigliere appartenente allo stesso Comune dello sfiduciato.
3. La eventuale mozione di sfiducia nei riguardi di entrambi i membri nominati dal Sindaco cui spetta la nomina di due Consiglieri, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso con commissariamento dell'Ente fino alla ricostituzione dell'organo.

Art. 13

(Il Vicepresidente)

1. La Vicepresidenza spetta al Consigliere nominato dal Sindaco del Comune cui compete la nomina di un solo componente in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In via transitoria, fino alla naturale scadenza del mandato, mantiene la carica di Vicepresidente quello in carica nell'Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna nominato dal Comune di Fanna.

Art. 14

(Decadenza e Revoca degli Amministratori)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. Incorrono altresì nella decadenza gli amministratori per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare per:
 - a) gravi e reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
 - b) la sussistenza delle cause di incompatibilità riportate al precedente articolo 6.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste ai comma precedenti, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza viene disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.
4. Nel caso sussistano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e il Consiglio di Amministrazione non abbia ancora attivato il procedimento di cui al comma 3, l'organo dell'Ente locale che ha eseguito la nomina dell'amministratore interessato può provvedere a revocarne il mandato. La revoca è disposta previa formale contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

Art. 15

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) possesso del diploma di laurea;
 - b) esperienza minimo quinquennale maturata nella direzione di enti privati o pubblici, nel quale ultimo caso con qualifica dirigenziale.
3. Il Direttore Generale fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ed in tale veste partecipa alle sedute del Consiglio.

4. Quando l'esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma di determinazione immediatamente eseguibile.
5. Il Direttore Generale, inoltre:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;
 - b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - c) è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;
 - e) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Azienda e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione gli eventuali provvedimenti di competenza;
 - f) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;
 - g) è preposto alla stipula dei contratti;
 - h) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;
 - i) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi.
6. Il Direttore Generale nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.
7. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi vigenti.

8. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della specifica professionalità, delle specifiche funzioni e responsabilità. Il Direttore Generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
9. Il Direttore Generale è figura che può anche essere condivisa con altre Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, purché in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali richieste.

CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 16

(Personale)

1. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali di pertinenza del comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività propria, come individuato dal Consiglio di Amministrazione, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare altro contratto collettivo, purché aderente all'attività dell'Azienda e nel rispetto dei diritti acquisiti.
3. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.
4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego.
5. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 17

(Collaborazioni)

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche – a titolo alternativo o complementare – degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.
2. Può inoltre avvalersi dell'opera dei volontari singoli ed associati, come previsto dal Regolamento di cui al successivo art. 18.

Art. 18

(Regolamento di organizzazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento nel quale vengono stabiliti, in conformità alla Legge e al presente Statuto, le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento di uffici e servizi.

Art. 19

(Carta dei Servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta la Carta dei Servizi, nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

CAPO IV

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 20

(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda e i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.
2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.
5. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.
6. Il rendiconto è composto da:

- Conto del bilancio;
 - Conto del patrimonio;
 - Conto del Tesoriere;
 - Relazione morale del Consiglio di Amministrazione;
 - Conto economico, nel caso in cui il Regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.
6. I documenti contabili dell'Azienda sottostanno a requisiti minimi di uniformità appositamente previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, in assenza dei quali trovano applicazione le disposizioni precedenti alla trasformazione in Azienda se compatibili.
 7. Il rendiconto, una volta approvato, viene trasmesso all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza. Il Regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.
 8. Il ruolo di Tesoriere dell'Azienda viene svolto da un Istituto di credito che assume la veste di agente contabile. L'incarico viene attribuito mediante procedimento avente evidenza pubblica. Le modalità con le quali il Tesoriere esercita le proprie funzioni sono determinate dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 21

(Gestione del patrimonio)

1. L'Azienda è titolare di un proprio patrimonio contabilizzato in appositi inventari.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione - come pure i beni direttamente acquistati dall'Azienda - sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
 - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;

- b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

5. Le rendite patrimoniali nette concorrono alla gestione ordinaria del bilancio e possono altresì essere impiegate nella realizzazione di strutture e nell'acquisizione di strumenti utili per i propri scopi istituzionali, cui non si possa provvedere con i mezzi ordinari.
6. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'art. 9, comma 9, della L.R. 19/2003.
7. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

Art. 22

(Controlli)

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile, oltre che della gestione, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità, in conformità ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore Generale.

Art. 23

(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un Revisore contabile, anche in forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al Registro dei Revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

Art. 24

(Norma finale)

2. L'Azienda dalla data di sua costituzione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla sua costituzione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti.